Aggiornamento professionale del formatore – Interpello n. 9/2015

9 Novembre 2015

Il Ministero del lavoro, con l'allegato interpello n. 9/2015, ha fornito chiarimenti sulla previsione del DM 6 marzo 2013 che stabilisce l'obbligo di aggiornamento per il formatore-docente per la salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, sulla valenza del termine *"alternativamente"* richiamato nella formulazione del disposto.

A tal proposito, la Commissione rammenta che, in base alla normativa, l'aggiornamento professionale deve realizzarsi, con cadenza triennale, *"alternativamente":*

– frequentando almeno 24 ore (almeno 8 ore relative a corsi di aggiornamento) complessive di seminari, convegni o corsi, riguardanti l'area tematica di competenza e organizzati da soggetti autorizzati secondo l'art. 32, comma 4, del d. lgs. n. 81/08;

– effettuando un minimo di 24 ore di docenza nell'area tematica di competenza.

Il triennio decorre:

– dalla data di applicazione del decreto (18 marzo 2014) per chi è già qualificato a tale data;

– dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri.

Con l'utilizzo del termine *"alternativamente"* il legislatore ha inteso riconoscere al formatore la possibilità di scegliere liberamente il tipo di aggiornamento da effettuare e non prevedere una alternanza nei consecutivi trienni delle due modalità, ovvero un triennio dedicato solo alla docenza e un triennio a seminari, convegni, etc.

22643-Interpello n.9-2015.pdfApri

22643-DM 6 marzo 2013.pdfApri